

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

Col sistema di studiare accuratamente il modo di favorire i privati si ricade precisamente nel favoritismo, esclusivamente nel favoritismo.

Date alla legge il carattere assolutamente generale che tutti possano intendere, che tutti possano applicare, ancor prima di intraprendere lavori sui fondi propri, e nulla più; lasciate a ciascuno il criterio del proprio interesse, e ne avrete a dismisura. Queste disposizioni, secondo me, hanno un carattere pettegolo, piuttosto che altro, e credo che in una legge generale non dovrebbero trovar posto. Io domando che, per consenso dell'onorevole ministro, e per consenso anche della Commissione, si eliminino queste disposizioni, dappoichè anche la Commissione, alla fin fine, con le parole molto assennate dell'onorevole Cavalletto ha mostrato che devono ritenersi piuttosto come illusioni che come concessioni effettive. I recensimenti non si faranno nè adesso, nè in vita nostra (di me e di lui) e quindi credo sieno piuttosto di nocumento alla legge, la quale per se stessa deve avere carattere solenne e perpetuo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Le considerazioni dell'onorevole Finzi mi hanno persuaso, che questa aggiunta, che del resto è anche nel progetto ministeriale, può esser lasciata fuori. Senza arrivare alla conclusione assoluta dell'onorevole Finzi, credo che possa esser lasciata fuori; inquantochè c'è negli articoli già votati una disposizione la quale dice che quando si tratti d'igiene, di ordine pubblico, può essere obbligato anche un proprietario solo a lasciar bonificare il suo terreno. In questo caso naturalmente resta applicata la disposizione della presente legge. Quindi piuttosto che star qui a dibatterla, se mettere questa disposizione in modo assoluto o in modo relativo, val meglio lasciarla fuori e non fare eccezioni di nessun genere. Per cui vi propongo di sopprimere interamente il comma.

ROMANIN-IACUR, relatore. La Commissione accetta la soppressione del secondo comma mantenendo il primo come è stato proposto.

PRESIDENTE. Dunque il testo combinato fra il Ministero e la Commissione dell'articolo 57 sarebbe il seguente:

« L'aumento del reddito dei fondi bonificati, secondo le disposizioni della presente legge, va esente dalla imposta fondiaria per 20 anni a contare dalla data, entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere compiuta. »

Onorevole relatore, sta bene così?

ROMANIN-IACUR, relatore. Sì, signore.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questo articolo 57.

(È approvato.)

Ora verrebbe un articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Sanguinetti Adolfo e Nervo. Ne do lettura:

« I terreni che non corrispondevano decime, non possono esservi assoggettati per il fatto della bonificazione. »

« Per i terreni per i quali si corrispondevano, le decime si potranno affrancare, capitalizzando al 100 per 6 l'ammontare medio di esse del decennio precedente alle bonificazioni. »

Domando se questo articolo aggiuntivo è appoggiato.

(È appoggiato)

Essendo appoggiato, l'onorevole Sanguinetti Adolfo ha facoltà di svolgerlo.

SANGUINETTI A. Io dirò pochissime parole. L'articolo si compone di due parti affatto distinte, che però hanno uno scopo identico, lo scopo cioè di togliere gli ostacoli che sorgono sempre quando si devono iniziare e compiere opere di bonificazione. La proposta che io feci insieme all'onorevole Nervo è così semplice e chiara, ne è così opportuno ed evidente lo scopo, che non ha bisogno di essere spiegata.

Io spero che tanto la Commissione quanto il Ministero vorranno accettarla; in tale fiducia io mi dispenso dall'aggiungere altre parole, riservandomi però di parlare quando essa venisse combattuta dal Ministero o dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-IACUR, relatore. È certo che si è riscontrato in pratica che un grave ostacolo a queste opere di bonificazione è presentato dalla riscossione delle decime in natura, dove queste decime si riscuotono in natura anche sui terreni paludosi. Abbiamo esempi assai gravi delle conseguenze che provengono da quest'onere, e certamente il Ministero non può ignorare che sono anche presentemente accese delle questioni gravissime a questo riguardo in parecchie bonificazioni e segnatamente nelle bonificazioni ferraresi. La Commissione non ha trovato traccia di una disposizione di questa fatta nel progetto che è stato sottoposto ai suoi esami. Soggiungerò anche come la Commissione sperasse che il disegno di legge, che già sta dinanzi alla Camera da tanto tempo, per l'abolizione delle decime potesse essere discusso prima di questo disegno di legge. Certo quel disegno di legge speciale avrebbe contemplato anche il nostro caso.

La Commissione veramente non sa se si possa in una legge organica sulle bonificazioni introdurre una disposizione riguardante l'abolizione delle decime. Se ciò è possibile la Commissione certa-